

STATUTO

CAPITANI DELLA SPIAGGIA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AFRAGOLA NA VIA GUGLIELMO
PEPE 6

Numero REA: NA - 698495

Codice fiscale: 04504531213

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"CAPITANI DELLA SPIAGGIA Cooperativa Sociale"	
	ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE	
	E' costituita una cooperativa sociale denominata: "CAPITANI	
	DELLA SPIAGGIA Cooperativa sociale".	
	La società cooperativa sarà iscritta nell'apposito albo, di	
	cui all'art. 2512 c.c. e al Decreto del Ministero delle	
	Attività produttive del 23 giugno 2004, presso il quale	
	depositerà annualmente i bilanci.	
	ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA	
	La Società ha sede nel Comune di Afragola (Napoli)	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter	
	delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	del comune sopraindicato con decisione dell'Organo	
	amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti	
	all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci	
	decidere il trasferimento della sede in comune diverso da	
	quello sopraindicato.	
	La durata della cooperativa è fissata fino al 31.12.2060 e	
	potrà essere prorogata per decisione dei soci.	
	ARTICOLO 3 - SCOPO	
	1. La Cooperativa persegue l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale	

	dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali	
	orientati in via prioritaria, man non esclusiva, alla	
	risposta dei bisogni di persone, e attraverso l'inserimento	
	lavorativo dei soggetti svantaggiati, come definito dalla	
	legge n. 381/1991 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.	
	A tal fine attuerà, in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto,	
	dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa sociale Capitani della Spiaggia intende	
	operare con spirito mutualistico ispirandosi ai valori della	
	solidarietà, rispetto della persona, centralità dell'uomo,	
	giustizia sociale, convivenza pacifica, corresponsabilità e	
	democraticità interna ed esterna.	
	Intende perseguire il benessere della comunità con	
	particolare attenzione alle fasce deboli e soggette ad	
	emarginazione o svantaggio contribuendo a rimuovere gli	
	ostacoli di ordine economico, politico e sociale che limitano	
	di fatto il loro sviluppo umano, sociale, cultura ed	
	economico.	
	Si propone di migliorare la qualità della vita offrendo	
	risposte competenti ai bisogni di servizi e relazioni con	
	carattere di efficienza e stabilità valorizzando le	
	competenze e le risorse individuali e le potenzialità del	
	territorio e promuovendo l'autonomia dei soggetti. Attiva	

	percorsi partecipativi volti al superamento delle condizioni	
	di esclusione sociale e mira a promuovere atteggiamenti di	
	solidarietà e mutuo-aiuto.	
	L'attività della cooperativa sociale è rivolta	
	essenzialmente, ma non esclusivamente, a: bambini e	
	adolescenti, in particolare quelli con problematiche	
	psico-sociali; famiglie; persone in condizioni di indigenza e	
	disagio sociale; ragazze madri e donne in difficoltà; minori	
	e donne vittime di maltrattamenti, violenze e abusi.	
	Può svolgere inoltre attività a favore di: extracomunitari;	
	tossicodipendenti ed alcolodipendenti; disabili fisici,	
	psichici e sensoriali; individui senza dimora; anziani;	
	detenuti ed ex detenuti.	
	ARTICOLO 4 - OGGETTO	
	La cooperativa realizza le finalità di cui sopra gestendo	
	stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto	
	terzi, in via prioritaria, interventi e servizi	
	sottoelencati:	
	- centri diurni di accoglienza, socializzazione, animazione	
	socio-culturale e di educativa territoriale per bambini,	
	adolescenti e giovani;	
	- strutture residenziali per l'accoglienza familiare e	
	comunitaria per minori in difficoltà personali e	
	socio-familiari;	
	- attività ludico-ricreative, di animazione e per lo sviluppo	

	di abilità artistico-espressive presso laboratori e	
	all'aperto;	
	- attività di animazione di strada per minori e giovani a	
	rischio di emarginazione sociale;	
	- centri diurni e comunità residenziali per minori entrati	
	nel circuito penale o segnalati dai servizi sociali;	
	- assistenza socio-educativa domiciliare e tutoraggio per	
	minori;	
	- servizi di mediazione familiare;	
	- servizi di affido diurno;	
	- attività di sostegno a famiglie coinvolte in progetti di	
	affido;	
	- centri di prima accoglienza per minori e genitori, per	
	immigrati, donne e vittime di violenza, ragazze madri, senza	
	dimora;	
	- campi-scuola estivi e iniziative di impiego del tempo	
	libero;	
	- soggiorni residenziali tra ragazzi e i giovani di diverse	
	nazioni per promuovere scambi culturali e occasioni di	
	incontro tra popoli;	
	- asili nido, scuole per l'infanzia, ludoteche, attività di	
	babysitteraggio;	
	- attività socio-educative preventive, assistenziali e azioni	
	di rieducazione sul territorio;	
	- servizi di consulenza, orientamento e progettazione di	

	interventi a favore dei minori;	
	- attività per i giovani immigrati di assistenza,	
	informazione e socializzazione;	
	- attivazione di centri di mediazione culturale;	
	- attività di sostegno per giovani con problemi di	
	tossicodipendenza.	
	Può gestire ulteriormente i seguenti servizi:	
	- attività didattiche, ludiche e pedagogiche e quant'altro	
	sia funzionale al recupero dei soggetti svantaggiati o	
	socialmente a rischio, in particolare, e dei cittadini in	
	genere;	
	- segretariato sociale per l'orientamento e accompagnamento	
	degli utenti nella fruizione dei servizi;	
	- centri residenziali di accoglienza, socializzazione, aiuto	
	e cura per soggetti in difficoltà;	
	- centri ascolto;	
	- azioni di contrasto alla povertà;	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e	
	riabilitazione;	
	- attività di informazione, programmazione, organizzazione e	
	gestione di attività di formazione e di orientamento sul	
	territorio per la formazione professionale e l'inserimento	
	lavorativo, la qualificazione e riqualificazione	
	professionale, all'aggiornamento e perfezionamento dei	

	giovani;	
	- attività di preaddestramento, tutoraggio e inserimento nel	
	mondo del lavoro, nonché attività di produzione e	
	commercializzazione finalizzata all'inserimento e al	
	reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati italiani e	
	immigrati;	
	- analisi e ricerca sulle metodologie e tecniche didattiche	
	relative alle problematiche formative;	
	- attività di formazione e consulenza anche in collaborazione	
	con altri enti e nell'ambito di progetti regionali,	
	nazionali, europei ed internazionali;	
	- formazione professionale dei propri soci tramite conferenze	
	e corsi di aggiornamento su temi pedagogici, psicologici,	
	culturali e sanitari allo scopo di elevare la qualità delle	
	prestazioni fornite;	
	- strutture ricettive per soggiorni vacanza nell'ambito dello	
	sviluppo del turismo sociale nonché la gestione di centri e	
	strutture specifiche per la pratica di attività sportive,	
	ricreative e culturali;	
	- manifestazioni e spettacoli sportivi, culturali, turistici	
	e ricreativi finalizzate al miglioramento della salute fisica	
	e psichica ed alla elevazione intellettuale e morale dei	
	soggetti;	
	- servizi di raccolta e di diffusione di informazioni legate	
	al mondo giovanile, adolescenziale e degli adulti concernenti	

	il lavoro, la scuola, la formazione professionale, le	
	problematiche sociali, il volontariato, la vita culturale,	
	locale e nazionale, il servizio civile nazionale e	
	internazionale.	
	La cooperativa si propone inoltre di:	
	- promuovere il volontariato qualificato, responsabilizzato,	
	continuativo per il suo ruolo di valorizzazione dei vincoli	
	della solidarietà nel tessuto sociale e il suo ruolo politico	
	di agente di cambiamento, pertanto intende collaborare in	
	sinergia con le organizzazioni di volontariato del	
	territorio;	
	- effettuare attività di analisi e ricerca delle condizioni	
	di vita del territorio, intercettarne i bisogni e le carenze	
	al fine di individuare le aree prioritarie di intervento;	
	- promuovere l'attivazione e il consolidamento di una rete	
	tra i vari attori sociali sia pubblici che privati;	
	- svolgere attività di sensibilizzazione e animazione della	
	comunità locale alla disponibilità, all'attenzione e	
	all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	- stimolare la collettività alla partecipazione ai processi	
	di programmazione sociale e all'esercizio di cittadinanza	
	attiva e promuovere le buone pratiche per la concertazione	
	locale del terzo settore;	
	- sollecitare l'impegno delle istituzioni a rimuovere gli	
	ostacoli che limitano la realizzazione dei diritti dei	

	soggetti a rischio di esclusione sociale;	
	- svolgere studi, ricerche ed indagini in proprio o promossi	
	da enti pubblici e privati, istituzioni culturali,	
	associazioni di categoria ed imprese su tematiche sociali e	
	ad esse correlate;	
	- svolgere attività di ricerca e di progettazione sulla	
	cooperazione sociale e sulle politiche sociali;	
	- favorire la nascita e lo sviluppo di imprenditoria sociale	
	e promuovere lo sviluppo di professionalità nel terzo	
	settore;	
	- stimolare la collaborazione tra le cooperative con finalità	
	di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini	
	che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione;	
	- promuovere l'assistenza culturale, morale e sanitaria dei	
	soggetti fruitori dei servizi della cooperativa;	
	- offrire opportunità di formazione e aggiornamento agli	
	operatori impegnati nella cooperativa al fine di sostenere la	
	loro crescita professionale e potenziare le risorse	
	personali;	
	- sostenere la dimensione valoriale dei soci e degli	
	operatori rinsaldando la loro originaria motivazione per	
	mantenere il connubio tra principi etici e professionalità	
	indispensabile ad assicurare qualità in un settore dove si	
	offrono beni relazionali;	
	- garantire il benessere psico-fisico relazionale dei soci e	

	degli operatori tutelando dai rischi tipici delle professioni	
	sociali;	
	- aderire o integrarsi con altre organizzazioni perseguenti	
	le stesse finalità per il raggiungimento dello scopo sociale	
	e potrà usufruire di tutti i contributi e le agevolazioni	
	messi a disposizione dello stato, regioni, province e comuni,	
	nonchè dai privati e da enti pubblici e privati, e dalle	
	comunità europee.	
	Per il conseguimento dei fini sociali, le attività sopra	
	elencate potranno essere svolte anche con soggetti	
	svantaggiati di cui all'art. 4 della l. n. 381/91, per il	
	conseguimento dei fini previsti dalla legge all'art. 1 comma	
	1 lettera b.	
	La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili alla realizzazione degli scopi sociali nonchè	
	acquisire, chiedere in concessione o comunque acquisire e	
	amministrare, da e per conto di enti locali, pubblici,	
	privati ecc. terreni, infrastrutture, strutture e spazi	
	occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di	
	tutte le operazioni e le iniziative che possono tornare utili	
	al raggiungimento di tali scopi e/o comunque attinenti	

	direttamente o indirettamente ai medesimi.	
	Potrà inoltre stipulare per indicazione esemplificativa e non	
	limitativa:	
	- convenzioni e contratti con enti e istituzioni per la	
	prestazione di servizi connessi allo scopo sociale;	
	- promuovere o partecipare a enti, società, consorzi,	
	preferibilmente se promossi dal movimento cooperativo aventi	
	per scopo il coordinamento e la facilitazione per l'accesso	
	al credito di ogni tipo prestando le necessarie garanzie e	
	fidejussioni;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione aziendale, nonchè adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n.59 del 31	
	ottobre 1992 ed eventuali norme di modifica ed integrazione.	
	Ad integrazione dei suoi primari scopi la cooperativa potrà	
	altresi provvedere a stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, costituendo una sezione di attività	
	disciplinata da apposito regolamento per la raccolta del	
	risparmio tra i soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi della legge 127	
	del 17.02.1971 e successive modificazioni e integrazioni. E'	
	pertanto vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico	
	sotto ogni forma.	
	La cooperativa potrà anche aderire a consorzi di cooperative	

	sociali in conformità a quanto stabilito dall'art.8 legge	
	n.381/91.	
	ARTICOLO 5 - NUMERO E CATEGORIE DI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere	
	inferiore al limite stabilito dalla legge.	
	Le categorie di soci sono le seguenti:	
	a) Soci cooperatori: essi prestano la loro attività ricevendo	
	un compenso per l'operato svolto e contribuiscono con il loro	
	lavoro al perseguimento delle finalità dell'organismo.	
	b) Soci volontari: sono soci volontari coloro che prestano	
	attività gratuitamente; il loro numero non può superare la	
	metà del numero complessivo dei soci. Ad essi non si	
	applicano i contratti collettivi e le norme di legge in	
	materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle	
	norme in materia di assicurazione contro gli infortuni su	
	lavoro e le malattie professionali. Il Ministero competente,	
	con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione	
	da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni	
	relative. Ai soci volontari può essere corrisposto solo il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,	
	sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la	
	totalità dei soci.	
	I soci che intendono trasferire la propria quota devono darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Il provvedimento che nega o concede	

	l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il	
	provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere	
	motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	innanzi all'Autorità Giudiziaria.	
	ARTICOLO 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera divenire socio dovrà presentare all'organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se	
	l'aspirante socio è persona fisica:	
	- l'indicazione del cognome, nome data e luogo di nascita,	
	residenza o domicilio, cittadinanza e codice fiscale;	
	- l'indicazione dell'attività svolta in relazione agli	
	articoli precedenti;	
	- la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	- il motivo della richiesta;	
	- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	compresi i regolamenti interni.	
	Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica, purchè	
	il numero di soci della cooperativa sia pari o superiore a	
	nove, la domanda deve indicare:	
	- la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e	

	la partita IVA, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;	
	- la qualifica della persona che ne sottoscrive la domanda;	
	- l'organo sociale che ne ha autorizzato la domanda;	
	- il numero dei soci che costituiscono la persona giuridica	
	richiedente;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo e	
	del relativo statuto, nonchè della deliberazione di adesione	
	alla cooperativa assunta dall'organo sociale competente.	
	L'organo amministrativo accerta l'esistenza di tutti i	
	requisiti e condizioni previsti dallo statuto e delibera	
	sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa	
	e sarà annotata nella sezione di appartenenza del libro dei	
	soci dopo che il nuovo socio ammesso abbia eseguito il	
	versamento della quota sociale e del sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	Se la domanda non è accettata, l'Organo di Amministrazione	
	notifica per iscritto all'interessato la mancata accettazione	
	entro sessanta giorni dalla data della delibera. In tal caso	
	l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, può chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'assemblea la quale delibera, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	

	altre società che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino un'attività concorrente; è fatto divieto inoltre	
	di esercitare in proprio attività concorrente, uguale o	
	analoga a quella della cooperativa sociale.	
	ARTICOLO 7 - RECESSO	
	Il diritto di recesso può essere esercitato nei casi previsti	
	dalla legge. Inoltre può recedere dalla cooperativa può	
	recedere il socio che:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in	
	grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) ne faccia richiesta ed ottenga il consenso insindacabile	
	dell'organo di amministrazione.	
	La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera	
	raccomandata all'organo di amministrazione.	
	Spetta all'organo di amministrazione, entro sessanta giorni	
	dalla data della comunicazione, constatare se ricorrono i	
	motivi che legittimino il recesso e quindi accoglierlo o	
	rigettarlo.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.	
	Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato	

	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	ARTICOLO 8 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo di amministrazione,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, con inadempienze che non consentono	
	la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;	
	b) che abbia perso i requisiti per la partecipazione alla	
	cooperativa;	
	c) che sia dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, e in	
	ogni caso nei confronti di coloro che si trovino in	
	situazione o abbiano interessi contrastanti con quelli della	
	società cooperativa;	
	d) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte, o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	società o in generale non adempia puntualmente gli obblighi	
	assunti a qualunque titolo verso la società.	
	ARTICOLO 9 - COMUNICAZIONI IN TEMA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	- LIQUIDAZIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione	
	devono essere comunicate, mediante lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno, ai soci interessati i quali, nel caso di	
	esclusione, possono proporre opposizione nei termini e nei	

	modi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	limitatamente al socio, diventa operativo e il relativo	
	pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del predetto bilancio.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies c.c.	
	I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota entro i cinque	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo. Le quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto saranno devolute con	
	deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva	
	legale.	
	ARTICOLO 10 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte di un socio la società continuerà con gli	
	eredi o legatari della di lui quota sociale, purchè essi	
	abbiano i requisiti per l'ammissione. Essi entro un anno	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello di loro che	
	assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte	
	alla società.	

	Gli eredi e i legatari del socio defunto, quando non trova	
	applicazione la disciplina espressa in precedenza, avranno	
	diritto al rimborso della quota da eseguirsi, nella misura e	
	con le modalità previste nel precedente articolo, entro	
	centottanta giorni dall'approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel corso del quale si è verificata la morte.	
	ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA	
	L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta	
	l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in	
	conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i	
	soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
	L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo ai	
	sensi di legge, anche fuori della sede sociale, purchè in	
	Italia, con lettera raccomandata da inviarsi almeno dieci	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle	
	materie poste all'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora dell'adunanza.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e	
	presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci	
	effettivi, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione	
	dell'argomento.	
	ARTICOLO 12 - DIRITTO DI VOTO	

	Ciascun socio ha un voto qualunque sia il valore della quota	
	posseduta purchè sia iscritto da almeno novanta giorni nel	
	libro dei soci.	
	ARTICOLO 13 - DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione, con richiesta	
	scritta e motivata.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori e, eventualmente, del	
	collegio sindacale;	
	c) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	d) la decisione di compiere operazioni che comportino una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	e) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	f) lo scioglimento della cooperativa e nomina dei liquidatori.	
	ARTICOLO 14 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE	
	DELIBERAZIONI	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti tanti soci che rappresentino la metà	
	più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci. In seconda	

	convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, ad	
	eccezione dei casi previsti dalle lettere c), d) ed e) del	
	precedente art. 13 per i quali è necessario il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei soci.	
	Essa è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di	
	impedimento, da altra persona designata dall'assemblea.	
	ARTICOLO 15 - AMMINISTRAZIONE	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da tre a cinque membri scelti tra i soci	
	cooperatori, nominati dall'assemblea.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore	
	a tre esercizi, sono rieleggibili, e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il	
	Presidente ed eventualmente un Vice Presidente; deve essere	
	convocato almeno due volte l'anno dal Presidente. Inoltre si	
	riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario	
	o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei	

	suoi membri. Esso è presieduto dal Presidente o in caso di	
	sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci.	
	Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, vengano a	
	mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede a	
	sostituirli a norma dell'art.2386 c.c. Venendo a mancare	
	oltre la metà del numero dei consiglieri nominati	
	dall'assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio ed	
	il Presidente o il Consigliere più anziano in carica	
	convocherà immediatamente l'assemblea per il rinnovo del	
	consiglio medesimo.	
	La convocazione del Consiglio è fatta con lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente da	
	recapitarsi anche a mano, spedita almeno cinque giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con	
	telegramma o a mezzo fax (purchè confermato) da spedirsi	
	almeno un giorno prima a ciascun amministratore ed a ciascun	
	sindaco effettivo, qualora nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la	
	presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei	
	suoi membri.	
	Le deliberazioni sono fatte constare su apposito registro dei	
	verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal	
	segretario.	
	ARTICOLO 17 - COMPENSO	
	Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese	

	sostenute per l'esercizio delle loro funzioni	
	ARTICOLO 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la ordinaria e straordinaria amministrazione e, salvo quanto	
	per legge o per statuto è espressamente riservato	
	all'assemblea, delibera sull'indirizzo generale della società	
	cooperativa e sulle sue attività e formula regolamenti	
	interni.	
	Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo dei poteri	
	che gli competono:	
	a) convoca l'assemblea e ne cura l'esecuzione delle	
	deliberazioni;	
	b) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo ed i	
	programmi di attività da sottoporre all'approvazione	
	dell'assemblea dei soci;	
	c) stipula gli atti, i contratti e le convenzioni di ogni	
	altro genere inerenti l'attività;	
	d) conferisce procure generali e speciali ferme restando le	
	facoltà attribuite al presidente quale legale rappresentante;	
	e) assume e licenzia il personale fissandone le mansioni e le	
	retribuzioni;	
	f) delibera circa l'ammissione dei soci nonchè del loro	
	recesso od esclusione;	
	g) definisce i programmi dell'attività sociale, potendo	
	nominare direttori tecnici e direttori dei lavori,	

	stabilendone le mansioni;	
	h) predisporre i regolamenti interni previsti dallo statuto,	
	da sottoporre all'assemblea.	
	Dette facoltà, nei limiti delle disposizioni di legge in	
	materia ed in particolare dell'art. 2544 c.c., potranno	
	essere delegate al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o al Vice Presidente, ove nominati.	
	ARTICOLO 19 - RAPPRESENTANZA	
	All'Amministratore Unico e, alternativamente, al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione è attribuita la	
	rappresentanza della cooperativa. Essi rappresentano la	
	cooperativa anche in giudizio con facoltà di promuovere	
	azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni	
	grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e	
	cassazione e di nominare avvocati e procuratori alle liti.	
	ARTICOLO 20 - COLLEGIO SINDACALE	
	Ove nominato il Collegio Sindacale è l'organo di controllo e	
	di vigilanza e si compone di tre membri effettivi e due	
	supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono	
	rieleggibili. Il collegio sindacale ed il suo presidente	
	vengono nominati dall'assemblea, si riunisce almeno ogni	
	novanta giorni ed esercita anche il controllo contabile.	
	ARTICOLO 21 - PATRIMONIO	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	A) dal capitale sociale che è variabile e formato da un	

	numero illimitato di quote sociali ciascuna del valore	
	nominale non inferiore a euro venticinque e non superiore a	
	euro cinquecento;	
	B) dalla riserva legale formata con quote degli avanzi netti	
	di gestione, nonché con quote sociali eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi o legatari	
	dei soci defunti;	
	C) dall'eventuale sovrapprezzo versato dai soci;	
	D) da eventuali riserve straordinarie;	
	E) da ogni altra riserva prevista per legge o costituita	
	dall'assemblea;	
	F) da qualunque liberalità, lascito o contributo che	
	pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Tutte le riserve previste nel presente articolo, salvo quella	
	di cui alla precedente lettera C), debbono considerarsi come	
	"riserve indivisibili" con esclusione pertanto della loro	
	distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la	
	vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento.	
	ARTICOLO 22 - RISERVE LEGALI STATUTARIE E VOLONTARIE	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli	
	utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	ARTICOLO 23 - REQUISITI MUTUALISTICI	
	E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 c.c., alla	
	cooperativa di:	
	- distribuire dividendi in misura superiore a quella	
	prescritta dalle norme di legge;	
	- distribuire le riserve tra i soci.	
	La cooperativa, in caso di scioglimento, devolverà l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ARTICOLO 24 - BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede	
	alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità delle	
	norme di legge e lo sottopone alla approvazione	
	dell'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	Gli amministratori e i sindaci, se nominati, devono nelle	
	rispettive relazioni indicare specificamente i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, ai sensi dell'art. 2545 c.c.	
	Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità	

	sociale deve essere organizzata in modo da permettere di	
	determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i	
	soggetti estranei alla compagine sociale.	
	ARTICOLO 25 - RISTORNI	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione di ristorni	
	in favore dei soci, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente e dal relativo	
	regolamento.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai	
	compensi erogati ad ogni socio nel rispetto dell'art.2516 c.c.	
	ARTICOLO 26 - CLAUSOLA ARBITRALE	
	La risoluzione di tutte le eventuali controversie che	
	dovessero sorgere tra i soci e tra i soci e la società, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno	
	essere risolte da un collegio arbitrale, composto di tre	
	arbitri tutti nominati dal Presidente della Camera di	
	Commercio del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà	
	provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta	
	fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto	
	designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina	
	sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del	
	Tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.	

	Il collegio arbitrale dovrà decidere entro trenta giorni	
	dalla nomina in via irrituale secondo equità. Resta sin d'ora	
	stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le	
	determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi a rapporto	
	sociale.	
	ARTICOLO 27 - SCIoglimento	
	In qualunque caso di scioglimento della società cooperativa,	
	ai sensi dell'art. 2545 duodecies c.c., l'assemblea	
	determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o	
	più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza	
	delle norme inderogabili di legge.	
	ARTICOLO 28 - REGOLAMENTI	
	Il funzionamento tecnico e amministrativo della cooperativa	
	sarà disciplinato, oltre che dallo statuto, da appositi	
	regolamenti interni predisposti dall'organo amministrativo,	
	da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.	
	ARTICOLO 29 - RINVIO	
	Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le	
	vigenti disposizioni contenute nel codice civile e le leggi	

28 di 28